

sana economia forestale i boschi designati dalla Commissione a rimanere tali, conservando l'alto fusto, coltivando i sugheri ed introducendo la coltura a ceduo.

Art. 35. Sarà egualmente obbligo della Società di ridurre a coltura domestica entro il più breve termine possibile, e non oltre gli otto anni, a far tempo dalla finale collaudazione delle ferrovie, i terreni designati in conformità dell'art. 33, come suscettibili di coltivazione.

Art. 36. La Società non potrà, durante la costruzione delle strade, a lei concesse, alienare in tutto o in parte i terreni ceduti, né tagliare i boschi d'alto fusto, se non farà prima constare alla *Prefettura della Provincia* di avere speso nella costruzione delle ferrovie il triplo del prezzo che sarà per ricavarsi dalla vendita, o il triplo del prezzo attribuito ai boschi da tagliarsi, dalla perizia contemplata dagli articoli 4 e 5 della legge. Essa sarà soggetta per tutto ciò che si riferisce al possesso, al godimento od all'alienazione di quei terreni alle tasse fissate dalle leggi generali dello Stato.

Art. 37. Le vendite dei terreni che potrà occorrere alla Società di fare, saranno vincolate alle condizioni, come sopra, alla medesima imposta.

13.6. Legge 23 aprile 1865, n. 2252
Abolizione degli ademprivi e dei diritti di cussorgia nell'Isola di Sardegna

Art. 1. Tutti gli usi conosciuti nell'isola di Sardegna sotto il nome di ademprivi, nonché i diritti di cussorgia sono aboliti.

Ogni atto di ulteriore esercizio di questi usi e diritti costituisce una violazione al diritto di proprietà, alla quale sarà applicato il Codice penale comune.

Art. 2. Detratti gli ettari duecentomila assegnati con Legge 4 gennaio 1863 ai concessionari delle ferrovie Sarde, tutti gli altri terreni ademprivili e cussorgiali esistenti nell'isola e di spettanza del Demanio, sono devoluti in piena e perfetta proprietà ai Comuni nel cui territorio codesti stabili trovansi, a condizione però:

- 1) che i Comuni soddisfacciano alle ragioni di coloro ai quali competono sui terreni ceduti, diritti di ademprivio o di cussorgia;
- 2) che essi Comuni tengano in ogni circostanza pienamente rilevato ed incolme

il Demanio da ogni molestia di lite o di pretesa dagli aventi ragioni ad ademprivio od a cussorgia;

- 3) che soddisfatte queste ragioni, gli stessi Comuni, nel termine perentorio di anni tre,⁽¹⁾ dal giorno dell'eseguita cessione, vendano tutti i terreni ademprivili e cussorgiali, a loro con questa legge ceduti.

Art. 3. Trascorso il termine, ove non siasi compiuta per parte dei Comuni cessionarii la vendita dei terreni ademprivili o cussorgiali loro devoluti, saranno questi venduti dall'Autorità governativa a beneficio del Demanio dello Stato.

Art. 4. Chiunque pretenda a compenso per le sue ragioni di ademprivio o di cussorgia ne deve porgere domanda al Sotto-Prefetto del suo Circondario con distinta indicazione dei titoli ai quali la appoggia, nel perentorio termine di mesi sei, a far tempo dal giorno della pubblicazione della presente Legge.

Trascorso questo termine, si avrà senz'altro per prescritta la ragione dell'ademprivista o cussorgiante, comunque si tratti di minorenni e di corpi amministrati, ai quali però è sempre riservata l'azione di regresso verso i rispettivi amministratori.

Art. 5. Queste domande di compenso non sono ammesse, se non si fondano sopra un titolo, ovvero un possesso trentennario atto a prescrivere, o sopra una sentenza passata in giudicato, ovvero sopra atti di positiva ricognizione, ancorché seguiti in via amministrativa.

Art. 6. In ogni capoluogo di Mandamento, dove hannovi terreni ademprivili o cussorgiali da ripartire, saranno nominati tre arbitri, l'uno dal Prefetto della Provincia, l'altro dal Presidente del Tribunale del Circondario ove trovansi i terreni, il terzo dal Comune interessato.

Questi arbitri giudicano inappellabilmente intorno al modo di riparto dei terreni, ed alla quota di compenso da assegnarsi all'ademprivista od al cussorgiante.

Quando insorga questione intorno alla proprietà del terreno, ovvero intorno al diritto all'ademprivio od a cussorgia, ricusando le parti di acquietarsi alle determinazioni degli arbitri, la controversia viene deferita al giudizio dei Tribunali ordinari, dinanzi ai quali si procederà sempre nella forma sommaria.

Art. 7. I modi di esecuzione della presente legge saranno determinati per Decreto Reale con apposito Regolamento.

(1) Vedi art. 1 Legge 18 agosto 1860, n. 5839.